

LA RIFLESSIONE DELL'EX MINISTRO DEL LAVORO SULLA TRAGEDIA DELL'AGRO PONTINO

Le norme per fermare lo scempio esistono, basterebbe applicarle

CESARE DAMIANO

Abbiamo vissuto l'ennesima tragedia sul lavoro: una morte orrenda che ha coinvolto un giovane bracciante indiano, Satnam Singh. E, questa volta, con caratteristiche di estrema disumanità. Di fronte a questi fatti registriamo sempre le stesse reazioni: il cordoglio unanime, l'indignazione e la promessa di nuove leggi che prevedano un giro di vite sul tema della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi il silenzio. È questa la strada giusta da imboccare? Vorremmo fare un passo indietro e porre a noi stessi e a tutti alcune domande. L'articolo 603-bis.2 del codice penale, introdotto con la legge 199/2016, prevede la confisca obbligatoria delle cose servite o destinate a commettere il reato di caporalato in caso di condanna o di applicazione della pena. E la domanda sorge spontanea: quanto tempo serve per una condanna o un'assoluzione?

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, della citata legge 199/2016, nei procedimenti relativi al medesimo reato di caporalato, qualora ricorrano i presupposti per l'aggravamento o la reiterazione del reato, su richiesta del pubblico ministero, il giudice dispone il controllo giudiziario dell'azienda, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Nel caso della tragedia del povero Satnam Singh e della precedente inchiesta per caporalato, avviata dal 2019, che vede coinvolta la medesima impresa Agrilovato, a quanto è dato sapere non si è ritenuto necessario intervenire in tal senso. Possiamo chiederci il perché?

Se passano cinque anni senza che niente accada, qualsiasi legge, anche la più severa, resterà lettera morta. Ancora: l'articolo 14 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell'attività quando riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo,

senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della

sicurezza del lavoro. La revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'organo di vigilanza può avvenire nel caso in cui ci sia la regolarizzazione dei lavoratori assunti in nero ovvero vengano ripristinate le regolari condizioni di lavoro.

Quello che è evidente è che in quell'azienda, finora, non si è lavorato in condizioni di regolarità e che non è stata adottata nessuna delle misure di interdizione previste dal nostro ordinamento, lasciandola operare indisturbata in maniera illegale, fino alla tragedia della morte di Satman Singh. Perché? Le leggi esistono: il punto è farle applicare.

Già sindacalista, parlamentare della Repubblica, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

